

STATUTO

UN DUE TRE STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODICA RG VIA MODICA SORDA
171

Numero REA: RG - 130088

Codice fiscale: 01569330887

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Sede e Denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Modica la cooperativa sociale denominata 'UN DUE TRE STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, come previsto dall'art. 1 lettera a) della Legge 381/91.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i

i soci lavoratori operando nei settori di attività di cui al successivo art. 4.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, così come sopra definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, così come determinati nello Statuto Sociale, la Cooperativa ha come oggetto l'inserimento nella società dei bambini, fin dai primi mesi di vita, nonché dei ragazzi in età scolastica.

A tal fine la società si propone di fornire i seguenti servizi:

- gestione di ludoteche, asili nido, scuole materne, centri diurni di assistenza e di incontro per i minori, dopo scuola, recupero anni scolastici, gestione di corsi didattici di lingue, primina, campi scuola, ostelli per la gioventù, parchi giochi, centri di riabilitazione, centri di assistenza psico-fisica;
- attività di baby parking, assistenza ricreativa, animazione e giochi, organizzazione di feste private e pubbliche (comprese feste di compleanno, onomastici, prime comunioni, ricorrenze, feste scolastiche);
- attività di refezione, gestione di mense scolastiche, attività di preparazione e somministrazione di cibi e bevande relativamente agli ambiti di cui all'oggetto sociale;
- organizzazione razionale del tempo libero, sviluppo e potenziamento delle capacità creative attraverso la gestione di attività sportive e ricreative, con particolare riferimento ai soggetti portatori di handicap e con disagi relazionali, gestione di attività di laboratorio ed animazione per minori, attività di laboratorio di recitazione, attività di mini laboratorio scientifico;
- servizi pedagogici nelle scuole, rieducazione e recupero didattico per minori, collaborazione con le scuole per percorsi extrascolastici degli allievi, al fine di prevenire difficoltà di inserimento scolastico; attività di sostegno e consulenza per le famiglie.

La società potrà organizzare congressi, conferenze, convegni, seminari inerenti gli scopi sociali; potrà, altresì, realizzare studi, ricerche, indagini, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi sociali medesimi; infine, potrà organizzare e gestire corsi di formazione professionale per i propri soci, anche mediante l'utilizzo di provvidenze comunitarie, nazionali e regionali.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le operazioni commerciali ed immobiliari nonché - con esclusione di qualsiasi operazione svolta 'da e nei confronti del pubblico' - anche finanziarie e mobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto nei limiti e con rispetto della legislazione vigente, e dovendosi in ogni caso ritenere esclusa qualsiasi attività non compatibile con la forma giuridica adottata.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, può avvalersi della collaborazione di associazioni, enti, società ed organismi regionali e nazionali necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi.

La Cooperativa può stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci, anche con la raccolta di prestiti limitata solo ai soci stessi, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ed ai sensi e con i limiti previsti dalla legislazione vigente in materia (T.U. del 1° settembre 1993 n. 385, e relativa delibera attuativa del CICR).

La Cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente all'attività lavorativa della cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei

seguenti requisiti:

1) età non inferiore a diciotto (18) anni;

2) qualifica attinente all'oggetto sociale;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso di esperienza nel campo dei servizi sociali e dell'assistenza alle categorie di persone svantaggiate;

c) persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;

d) associazioni ed enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove (9), questi possono essere solo persone fisiche.

In nessun caso possono essere soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà

in ogni caso superare un terzo (1/3) del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti consentiti dalla legge, in apposito regolamento in funzione della natura dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre (3) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- d) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei (6) mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

Il passaggio alla categoria di socio lavoratore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa dichiarazione di accettazione dei regolamenti di cui all'art. 33 del presente statuto.
Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione ai bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità del socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata

comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,

se comunicato tre (3) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno trenta (30) giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà infine essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18 comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che

li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore

dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,

ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio

dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione

dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e

al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della

prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso

questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto

effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo

si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro venticinque (Euro 25/00), e comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla Legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai

soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci

e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera

raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscriverne nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) non meno del trenta per cento (30% - e comunque la quota stabilita dalla legge), al fondo di riserva legale;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 19 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante

una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi sociali)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 21 (Assemblee)

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci, entro il termine di cui sopra, al domicilio risultante dal Libro soci.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio alla società, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 22 (Funzioni dell'assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori e può nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
- 3) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai componenti l'organo di controllo;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) provvede alle modifiche statutarie;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati nell'art. 18 del presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che

l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti (20) giorni dalla data della richiesta.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati; per le modificazioni statutarie e per le decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è sempre necessario il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

A ciascun socio spetta un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o componente dell'organo di controllo della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due (2) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano oppure, in loro mancanza, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 24 (Amministrazione)

La società può essere amministrata alternativamente da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, da un amministratore unico, oppure da due o più amministratori (fino a nove) con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza (salve ovviamente, in caso di amministrazione affidata a più soggetti, le decisioni che sono per legge di esclusiva competenza collegiale).

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Ai fini del presente statuto, per organo amministrativo si intende il consiglio di amministrazione, l'amministratore unico, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

L'organo amministrativo può essere costituito anche da non soci.

La decisione dei soci di nomina dell'organo amministrativo ne determina pure la composizione, la durata e il compenso.

Gli amministratori possono essere nominati anche a tempo indeterminato e, comunque, fino a revoca o dimissioni.

Art. 25 (Competenze dell'organo amministrativo - Consiglio di Amministrazione)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 26 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il consiglio viene convocato dal presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i componenti dell'organo di controllo, se esistenti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 27 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

28 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 29 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta all'amministratore unico oppure al presidente del consiglio di amministrazione e, eventualmente, agli amministratori delegati per il compimento degli atti rientranti nelle loro attribuzioni, salve le eventuali limitazioni contenute nella delega.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie omogenee di atti.

Art. 30 (Organo di controllo)

Qualora si verifichino le condizioni previste dalla Legge, oppure quando i soci lo reputino opportuno, è nominato, ai sensi dell'art. 2543 c.c., un organo di controllo, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dalla normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 32 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà

devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 34 (Principi di mutualità prevalente)

La società non ha finalità speculative, è retta dal principio della mutualità, si avvale in via prevalente delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte di questi ultimi, ed opera nel rispetto dei criteri previsti dalla legge per la 'definizione della prevalenza'.

E' fatto espresso divieto alla società:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari, ove la società ne decidesse la previsione, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

La società ha inoltre l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 codice civile, cooperative a mutualità prevalente.

Art. 35 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la 'disciplina delle società cooperative', a norma dell'art. 2519 c.c., si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Firmato: Jessica Adamo, Elisa Basile, Ilenia Basile, Sara Caccamo, Marilena Cavallo, Valeria Giarratana, Giovanna Tona, Giovanna Agosta, Luca Giurdanella notaio.

Copia su supporto informatico dell'allegato 'A' all'atto del sottoscritto Notaio n. 20688 di rep., conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso registro imprese.

Esente Bollo.